

scale vigente per le assicurazioni vita, informandone il Ministero delle Corporazioni che non ebbe mai a sollevare obiezioni in proposito. D'altra parte, l'Agenzia delle imposte aveva riconosciuto legittimo il predetto regime di tassazione e tale lo riconosce tuttora, in quanto ha percepito e continua^a percepire regolarmente i tributi sui premi e sui capitali (tassa di assicurazione: 2% dei premi; imposta sull'entrata: inizialmente 3%, attualmente 1,6% dei premi; tassa di registro: 1% sui capitali liquidabili a scadenza).

Considerata l'importanza della questione, la Praesidentia non si limitò a resistere in via contenziosa quando l'ufficio fiscale avanzò la pretesa di applicare alla capitalizzazione l'imposta di R. M., ma espone il suo punto di vista al riguardo, tanto al Ministero delle Corporazioni, che al Ministero delle Finanze.

Il Ministero delle Corporazioni accolse la tesi della Società, sostenendola anche presso il Ministero delle Finanze che, invece a sua volta, pur riconoscendo alcuni caratteri differenziali delle capitalizzazioni rispetto